



COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

- Approvato con delibera C.C. n. 94 del 29.12.98
- Modificato con delibera C.C. n. 23 del 24.04.07
- Modificato con delibera C.C. n. 6 del 03.04.08
- Modificato con delibera C.C. n. 14 del 13.05.08
- Modificato con delibera C.C. n. 10 del 01.04.10

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1- Il presente regolamento disciplina, in via integrativa, l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 - In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446, nonché dell'art. 50 della Legge 27.12.97, n. 449.

3 - Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli - così come definiti dai successivi articoli - siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

Definizione di fabbricato

1 – Per fabbricato si intende l'unità immobiliare con autonoma e distinta rendita iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2 – Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

3 – La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili quali energia elettrica e acqua potabile.

Art. 4

Definizione di area fabbricabile

1 – Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel comune durante il periodo di imposta. Il comune, su richiesta del contribuente diretta all'ufficio urbanistica, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

2 - Non sono considerate edificabili:

a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;

b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;

c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizioni che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9.1.63, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1^o gennaio dell'anno successivo. Ai fini dell'agevolazione il soggetto passivo ed i componenti il nucleo familiare devono prestare nell'ambito dell'attività agricola una quantità di lavoro corrispondente all'75% del reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F. determinato per l'anno precedente e risultante dalla dichiarazione dei redditi. Per nucleo familiare si intende la situazione anagrafica relativa a detto nucleo.

d) aree agricole denominate zona E.

Art. 5

Definizione di terreno agricolo

1 - Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, , nonché alla trasformazione o all'alienazione di prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura ai sensi dell'art. 2135 del codice Civile.

2 - Ai sensi delle L. 991/52 - L. 657/57 - L.R. 12/85 - L.R. 4/90 e 91 il Comune di Tuoro sul Trasimeno è ad oggi classificato come comune montano anche per le particolari agevolazioni ai fini ICI previste per i terreni agricoli.

Art. 6

Soggetti passivi

1 - I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa ovvero non vi esercitano l'attività.

2 - Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3 - L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 7

Soggetto attivo

1 - L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune su cui insiste prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.

2 - La prevalenza si intende per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile, ovvero non inferiore al 50% del valore del medesimo.

Art. 8

Base imponibile

1 - La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 1, come determinato a norma di questo titolo.

Art. 9

Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

2 - Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5% i seguenti moltiplicatori:

- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

Art. 10

Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1 - Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante

l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore 100.

Art. 11

Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1 – Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successivo, alla data di acquisizione dell'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.

2 – In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al Regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 19.04.1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

3 – In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 12

Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

1 - Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

Art. 13

Base imponibile delle aree fabbricabili

1 - L'Amministrazione, con specifico provvedimento della Giunta Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

2 - Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del D. Lgs.504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso

in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nel precedente comma 1.

3 - Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, allo stesso non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4 - In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempre che le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore rispetto a quello dichiarato al fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

5 - Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. 504/1992.

6 - Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

7 - Qualora un'area sia resa inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta pagata per l'anno in cui è stato adottato il provvedimento.

Art. 14

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero

1 - In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1) lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 4 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 15

Determinazione delle aliquote

1 - L'aliquota è stabilita dall'organo competente, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stessa annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine , si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 16 **Diversificazione tariffaria**

1 – L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale termine, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2 – La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in particolari situazioni di disagio economico – sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

2-bis - La deliberazione di cui all'art. 15 del presente regolamento può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni.

3 - Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

4 - Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2-bis del D. Lgs. 504/92, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

5 - Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 09/12/1998, n. 431, il Comune, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, può deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote

dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota; l'art. 2, comma 4, in questione deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

6 - I Comuni, di cui all'art. 1 del D.L. 30/12/1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/02/1989, n. 61, e successive modificazioni, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al due per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Art. 17

Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

1 - L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2 - L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata e certificata, con spese a carico del proprietario, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale il cui dirigente determina le modalità di richiesta e di rilascio della certificazione e i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68.

3 - Il contribuente comunica al funzionario responsabile della gestione del tributo, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con raccomandata semplice, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

Art. 18

Riduzione per fabbricati fatiscenti

1 - La riduzione di cui all'articolo 17 del presente regolamento si applica anche agli immobili che presentano caratteristiche di fatiscenza non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 31 della L. 457/78.

2 - Le caratteristiche di fatiscenza rilevanti per l'agevolazione fiscale sono accertate con le medesime modalità stabilite nell'articolo 17 per i fabbricati inagibili o inabitabili.

3 - Il contribuente deve comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità; tale situazione si considera comunque cessata dalla data di inizio dei lavori di risanamento edilizio.

Art. 19
Abitazione principale

1 – Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Art. 20
Unità Immobiliari equiparate all'abitazione principale

1 – Sono equiparate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per case popolari;
- c) ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per l'abitazione principale, ad esclusione dell'ulteriore detrazione prevista dalla L. 24/12/2007, n. 244, le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado purchè vi dimorino abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche;

Art. 21
Detrazioni per abitazione principale

1 – Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2 – Con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino ad € 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio; la stessa può essere elevata anche oltre le € 258,23 e fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.

3 – La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 1 - 2 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con deliberazione di Consiglio Comunale.

Art. 22

Modalità di versamento dell'imposta

1 – L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

2 – L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.

3 – Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, pertanto, laddove il versamento sia unitariamente eseguito, si considera effettuato da ciascun contribuente proporzionalmente alla propria quota di possesso.

4 – In caso di insufficiente o tardivo versamento ciascun contitolare risponde per la propria quota di possesso.

5 – In caso di decesso del titolare dell'immobile, nell'anno di decesso si considerano regolari i versamenti fatti a suo nome. Dall'anno successivo, devono essere regolarizzati.

6 – Sia per i versamenti eseguiti in autotassazione che a seguito di accertamenti, in aggiunta al pagamento tramite il concessionario della riscossione, è ammesso e considerato regolare a tutti gli effetti, il versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune nonché il pagamento direttamente presso la Tesoreria medesima.

E' facoltà del contribuente versare mediante utilizzo della Delega F24.

Art. 23

Incentivi per il personale addetto

1 – In relazione al disposto dell'art. 59, primo comma, lettera p) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è istituito, in questo Comune, un fondo speciale finalizzato all'erogazione di compensi incentivanti la produttività del personale addetto nella misura del 8% del maggior gettito accertato sulla base dell'attività di controllo, liquidazione e accertamento dell'imposta e finanziato con i proventi derivanti dalle attività medesime.

2 - Le modalità di ripartizione ed erogazione delle somme del fondo di cui al comma precedente, sono stabilite in sede di contrattazione decentrata.

Art. 24

Disciplina

1 - Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato.

2 - L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3 - Si applica, in quanto compatibile, ai sensi del D. Lgs. 19.06.1997 n. 218, l'istituto di accertamento con adesione del contribuente.

4 - Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

Art. 25

Rimborsi

1 - Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 26

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f, del D.Lgs. 446/97, si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 quali aree fabbricabili.

Il rimborso suddetto compete per cinque anni precedenti alla data del provvedimento di approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale dello strumento urbanistico (o della relativa variante), che modifica la destinazione dell'area e compete per i periodi d'imposta comunque successivi alla data del 01.01.1999.

Per le aree soggette a vincolo espropriativi il sopraindicato rimborso compete per dieci anni precedenti la data del provvedimento di approvazione definitivo da parte della Giunta Provinciale dello strumento urbanistico o di sue varianti che tolgono il vincolo urbanistico; il rimborso compete per i periodi di imposta comunque successivi alla data del 01.01.1999.

La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di cinque anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
- b) non risultino in atti azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quant'altro previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 504/92.

Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi così come previsto dal vigente regolamento delle entrate.

Art. 27 **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 28 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 1999, fatta salva la disposizione contenuta nel 1° comma dell'art. 11 e le disposizioni concernenti gli aspetti gestionali, le quali hanno vigore non appena espletate le formalità di controllo e di pubblicazione previste per i regolamenti dalla vigente normativa e dallo Statuto comunale.